Diocesi di Triesto e Capodistria Parrocchia di S. Francesco d' Assisi Triesto

LETTERA FONDAZIONALE



m. 235/56

# ANTONIUS SANTIN

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS TERGESTINUS ET JUSTINOPOLITANUS

La parrocchia di S. Giovanni Decellato appariva alla sua costituzione, alla metà del secolo scorso, come un grosso centro rurale periferico e staccato dalla città di Tricate. L'espansione della città e la lenta trasformazione sociale-economica portarono la zona di Guardiella ad essere incluse nella cinta suburbana ed es similata della vita cittadina mentre quartieri muovi col marono le distanze creando la continuità col centro. L'au mento di popolezione - la parrocchia conta oggi circa 18 mila anime - e l'incremento adilizio regero evidenti problemi dell'assistenza spirituale cui la scarsità clero e la distanza dalla chiesa parrocchiele non poteva no far fronte. Nel 1938 i Preti Minori Conventuali, tornati a Trieste, dopo l'allontanamento disposto dal-1'Imperatore Giuseppe II nel 1785, aprirono una Casa centro della zona di nuova costruzione erigendo poco dopo la chiesa di S. Francesco, che fu consecrata nel 1963. Gradatamente la vita spirituale si svolse, ricevendo incremento, attorno a questa chiesa, tanto da costituire le premeses per il provvedimento canonico di erezione di una muova parrocchia.

Intercorse le necessarie intese con la Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali il giorno 21 a prile 1965 fu stipulato il seguente atto tra l'Ordinario diocesano e la Regolare Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali:

"Considerato che la estensione e la densità di popolezio ne della parrocchia di S. Giovanni Decollato rendono dif ficile una compiuta ed efficace azione pastorale; ritonendo che a tale situazione si può dere una adeguata soluzione mediante la costituzione di una muova parroc chiampella zona gravitante sulla chiesa di S. Francesco, in via Giulia 70, della Provincia Patavina dei Prati binori Conventuali:

chiesto, a norsa del diritto canonico, ed ottonuto dal Capitolo Cattedrale e dai parroci interessati il voto fa vorevole all'erezione della nuova parrocchia di S. Francesco di Assisi in Trieste;

si etipula la seguente

#### CONVENSIONS

tra l'Ordinario delle Unite Diocesi di Trieste e Capedistria e la Regolare Provincia Patavina dei Frati Winori Conventuali.

art. 1 - Il Vescovo di Erieste e Capodistria, previa facoltà apostolica, erige ed affida alla Regolare Provincia Fatavina di S. Antonio dei Frati Minori Conventuali ad normam juris a ad nutum Sanotae Sedis la parrocchie di S. Francesco d'Assisi in Erieste, costituendola nella esistente chiesa di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali in via Giulia.

art. 2 - I confini della parrocchia sono quelli definiti nel decreto di erezione e segnati nella carta topografica allegata al decreto stesso. Eutazioni di confini potramo essere fatte dall'Ordinario del luogo a norma dei sacri canoni.

art. 3 - La dote del nuovo beneficio perrocchiale, costituita dalla Regolare Provincia, è stabilita in un capita le di L. 1.100.000 da investirsi in Titoli di Stato al 5% a nome dello stesso beneficio. Al detto capitale si aggiunge la costituzione di due patrimoni del valore nominale di L. 20.000 ciascuno da investirsi in Titoli di Stato a nome delle due cooperature.

art. 4 - I Religiosi assumono la cura d'anime con tutti i diritti e doveri ad essa inerenti, compresi tra questi l'assistenza dell'Azione Cattolica, l'insegnamento della Dottrina Cristiana tanto in chiese quanto nelle scuole pubbliche secondo le disposizioni dell'Ufficio Catechistico Diocesano, la cura degli ammalati, l'assistenza dell'Oratorio e quanto altro spetta al ministero pasto rele.

art. 5 - Per il governo della parrocchia e la cura d'ani me la Regolare Provincia mette a disposizione tre sacer

doti particolarmente idonei e preparati al ministero pestorale; di questi uno funge da Vicario attuale ed è costituito a norma dei cann. 456 e 459 per.2 e della costi tuzione sinodele 382, osservate in materia le disposicio ni concordatario e civili (art.29 del Conc., art.2 L. 27 maggio 1929; n.848 e 3 e 4 del Regolemento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 2/12/1929, N. 2262).

La nomina dei vicari cooperatori è fatta si sensi del can. 476 par. 4. In tutto ciò che riguarda la cura d'ani me, il Vicario attuale e i Vicari cooperatori, salvo il diritto dei Superiori Religiosi, sottostanno alla giuri-adizione dell'Ordinario del luogo.

ort. 6 - Gli ambienti destinati a sede dell'ufficio parrocchiale sarano adatti e funzionali; lo stesso ufficio
parrocchiale sarà tenuto secondo gli ordinamenti diocesa
ni (Istruzione in appendice al Sinodo). Particolare cono
scenza il Vicario attuale dovrà avere della procedura in
materia matrimoniale. (Istruzione in appendice al Sinodo
Diocesano).

art. 7 - Well'embito della parrocchia di S. Francesco non esistene al momento attuale Enti ecclesiastici ed Opere pie.

art. 8 - Intro i confini della parrocchia non esiste alcun bene mobile o immobile di proprietà della diocesi. Il terreno su cui è costruita la chiesa, con la chiesa stessa e gli attuali edifici annessi e circostanti, sono di esclusiva proprietà della Regolare Provincia Patavina dei Frati Finori Conventuali.

Le eventuali costruzioni future sarenno realizzate con meszi esclusivi della stessa Regolare Provincia e del Convento.

art. 9 - Dei beni parrocchiali o comunque appartenenti alla parrocchia e al suo beneficio, che si formeranno o esranno acquisiti dopo l'erezione della stessa parrocchia, sarà redatto un accurato inventario che dovrà essere debitamente aggiormato; di esso inventario, una copia sarà conservata presso la Curia Vescovile, una nell'archivio della Curia Provinciale e una nell'archivio della parrocchia.

I sopraddetti beni saranno considerati provenienti "intuitu parosciae" o meno, a norma dei canoni 630 par. 3 o 1536 par. 1.

art.10 - Salvo regimine proprio della Chiesa nella quale si costituisce la parrocchia e che, come detto nell'arti colo 8, è di proprietà della Regolare Provincia Patavina e viene amministrata a norma dei sacri canoni e delle Co stituzioni dell'Ordine (cf. n. 705), l'amministrazione dei beni della parrocchia e dati "intuitu parceciae" sarà distinta da quella dei beni dei Religiosi, e sarà regolata anche per quanto riguarda le oblazioni dei fedeli come previsto per le altre parrocchie secolari della Dig cesi a norma dei cann. 533 per. 1. nn. 3 e 4 e par. 2: 535 par. 3 n.2: 630 par. 3 e 4: 631 par. 3: 1525 e Resp. Font. I.C. 25/7/1926.

art. 11 - Ressuna innovazione interessante per la parrocchia e il beneficio o i suoi beni deve avvenire senza il consenso dell'Ordinario del luogo. Le eventuali innovazioni, per quanto possibile, si famanno con le oblazioni dei fedeli fatte "intuitu parocciae".

art. 12 - Cli edifici che verranno costruiti sul terrene di proprietà della Regolare Provincia o del Convento, e con i loro messi apparterranno alla Regolare Provincia o al Convento anche se costruiti in utilità della parroco chia:

art. 13 - Qualora per qualsiasi motivo la Regolare Provincia devesse abbandonare la parrocchia, le oblazioni dei fedeli che si presumano fatte alla parrocchia rimangono della stessa non esclusa la dote del beneficio che i Religiosi hamo provveduto a costituire e la eventuali donazioni che fossero nel frattempo venute ad arricchire il beneficio stesso.

ert.14 - Qualore per qualsiasi motivo i Religiosi si tro vassero nelle necessità di lasciare la parrocchia e di allontenersi definitivamente dal laogo, è concesso all'Or dinario del luogo il diritto di precedenza per acquistare a prezzo equo gli immobili e tutto ciò che è di proprietà della Regolara Provincia.

art. 15 - I Religiosi hammo diritto di conservare ed erigere nella parrocchia, ad normam juris canonici, il Terg'Ordine Francescano e la Wiliaia di Maria Immacolata.

art.16 - Del resto la parrocchia si intende affidata ai predetti Religiosi ad normam juria et ad nutum Sanctae Sedia e per tutto ciò di cui non si fa speciale mensione nella presente Convenzione si fa richiamo al Codice di Diritto Canonico, alle disposizioni della Santa Sede e alle preserizioni diocesane.

art.17 - La presente Convenzione non potrà essere mutata o modificata senza il consenso mutuo delle due parti e l'approvazione della Santa Sede. Conventionem pro Paroscia in Ecclesia S. Francisci Ass. Fratribus Minoribus Conventualibus Provinciae Patavinae concredenda approbamis.

Tergesti, die 21 Aprilis 1965

+ Antonius Sentin Archiep. Sp. Torgostimus

sac. Tarcisius Bosso Cancellarius

Provincialia, approbamus.

Patavii, in Conventu S. Antonii, die 21 Aprilie 1965

P. Witelis Bommarco Finister Provincialis O.F.W.Conv.

> P. Vincentice Tomessi Secretarius Provincise

Praesentem Conventionem inter Exc. mum Archiepiecopum Tergestinum et Ministrum Provinciae Patavinae pro Pa roecia in Nostra Ecclesia S. Francisci, Tergesti, erigen da, de consensu Assistentium Generalium approbamus.

Romae, ad SS. Apostolos, die 25 Aprilis 1965.

fr. Gaiotanus Stano
Proc. et Vicarius Generalis
O.F.M.Conv.

fr. Erminius M. Conerdelli Secretarius et Assistens Generalis. Ciò premesso, ottenuta dalla Santa Sede, a norma dei sacri canoni, la facoltà di erigere e di affidare ai Religiosi la parrocchia con il Rescritto della Sacra Con gregazione del Concilio p.n. 96257/D dd. 6 ottobre 1964

### BEATISSING PADRE,

Il Vescovo di Trieste e Capodistria Umilmento chiede alla SANTITA' VOSCRA la facoltà di affidare ai Fra ti Minori Conventuali la erigenda parrocchia di S. Francesco di Assisi in Trieste, attesa la scarsità di olero diocesano.

Si unisce all'uopo la convensione debitamente firmata dal Vescovo oratore e del Superiore dei Padri Con ventuali.

SACRA CONGRECATIO CONCILII, attentis expositis, Spiscopo Tergestino oratori facultatem juxta preces benigne conces sit, dummodo tamen praedicta parcecia praefatis Religiosis concredita intelligatur ad normam juris et ad nutum Sanctae Sedis.

Datum Romae, die 6 octobris 1964.

P. Card. Ciriaci, Preefectis + P. Paleszini, a Secretis

Chiesto il voto, ai sensi del can. 1428 par. 1 C.J.C. al Capitolo Cattedrale e ai parroci di S. Giovanni Decollato, della Beata Vergine delle Grazie, del Sacro Cuore;

Visti i canoni 476 per 1 e 8 e 1427 per 2 C.J.C. ed avendo in animo la sola preoccupazione del bene spiritugle dei fedeli, estendiamo la seguente

#### LETTERA PONDAZIONALE

## art. 1

Di Nostra ordinaria autorità ed a norma dei sacri canoni separiamo, dividiamo e dismembriamo delle parrocchie di S. Giovanni Decollato, della Beata Vergine delle Grazio e del Sacro Cucre parte dei rispettivi territorina limiti precisati all'art.) ed erigiamo in perpetuo il ri sultante territorio in parrocchia dedicandola a S.France sco d'Assisi. Affidiamo ad normam juris e ad mutum Sanctae Sedis e nei termini della Convenzione su riportata la parroc chia di S. Francesco d'Assisi alla Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

#### ert. 3

La linea di confine della parrocchia di S. Francesco parte dal punto d'incontro delle vie Giulia a Kandler. Rissle da qui lungo la via Kandler includendone tutti numeri pari e dispari, e, piegando a destra entra nella via di Cologna all'altezza del n.23 (escluso). La percor re fino ad imboocare, dopo il n. 41, il Vicolo dell'Edera. Continua per questo vicolo fino all'ansa formata del la via Pendice di Scoglietto. Segue ora lungo la messa ria questa strada, raggiungo ed attraversa la via dello Scoglio entrando all'altezza dei mm 83 (incluso) e 111 (escluso) di questa via in un viottolo traversale. Lo compie interamente uscendo sulla via Ferrari. Piega a sinistra, sele brevemente e si porte sulle via Sanella tra i nn 27 (escluso) e 29 (incluso). Indi prendendo a destra segue la via Zenella fino el n. 107 (incluso). Cui pioga dd angolo retto a destre e raggiunge la via Verga ed il limite dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Ridiscende in direzione 8-80 costeggiando il muro di cinta dell'Ospedale Psichiatrico seguendo la via Verga per un tratto e poi il Vicolo dei Roveri fino ed incontrare la via S. Cilino. Risalo questa via e all'eltezza del n. 35 (che rimane incluso) entre attraverso un sottopassaggio nella vie S. Primo - di cui tutti i numeri risangono alla parrocchia di S. Giovanni Decollato - ta gliando treversalmente la cosidetta Corte Francovez. Dalla via S. Primo reggiunge - includendo tutti i numeri della Rotonda del Boschetto - l'inizio del Viale Raffael lo Canzio. Con linea rotta il confine di porta da questo punto sulla seconda ansa del Vielo del Cacciatore. Piega ora in direzione O lungo il Beschetto e con la linea ret ta ideale raggiunge prime la sommità della via Bonomo (così interamente compresa) e phi il Campo S. Luigi al l'entrata dell'Orto Botanico. Comprendende di Campo S. Inigi i nn. 1-6 scende lungo la Scala S. Inigi all'inisio della via Pindemonte indi nel Viale XX Settembre a monte del n. 75 e rispettivamente 70 (esclusi), attraver sa la Piassa dei Volonteri Ciuliani, i cui numeri vengono tutti inclusi, e si riconglunge all'incontro via Ciulia-via Kandlor con il punto di partenza. La delimitazio

ne descritta viene riportata sulla carta planimetrica al legata alla presente lettera.

#### ert. 4

Francesco d'Assisi sita in via Siulia 70 di proprietà della Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Simori Conventuali. Spettano a questa chiesa tutti i diritti e i privilegi delle chiesa parrocchiali nessuno risanendo riservato alla chiesa parrocchiale matrica.

#### ert. 5

La parrocchia di S. Francesco è di libera collezione e viene aggregata, conformemente alla costituzione si nodale 74, al decanato urbano di S. Antonio Taumaturgo.

#### art. 6

Il oloro cutato è costituito del vicerio attuale e de due viceri cooperatori come statuito all'art. 5 della Convenzione. Alla loro nomina si provvede si sensi del di ritto canonico e delle disposizioni sinodali, osservate per quanto concerne il vicerio attuale, o parroco, le leg gi concerdaterie e civili vigenti.

## art. 7

Le attività pastorali - amministrazione dei sacramenti, predicazione e istrusione catechistica, funzioni
sacre, cura d'anime, opere ed istituzioni di apostolato - atteso l'art. 4 della Convenzione, si avolgeranno
secondo le prescrizioni canoniche e le disposisioni diocesane.

## art. 8

Costituismo pure il beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Francesco d'Assisi la cui dote fondazionale è rappresentata dal capitale di L.1.100.000 v.n. investi te in Titoli di Stato depositati presso l'Officio Ammini strativo diocesano, nonchè a sensi del can. 1410 C.J.C. delle offerte libero certe e volontario dei fedeli e dai diritti di stola entro i limiti della tassazione e delle consuctudini diocesane.

Costituismo inoltre la dote per i due previsti uffi